

LEX

FISCO

JURIS

WELFARE

# Pianeta lavoro e tributi

*“Il mondo del lavoro visto dai professionisti”*

## **Speciale**

Ammortizzatori sociali in deroga  
Licenziamento disciplinare

## **Controlli & Garanzie**

Sommerso e lavoro accessorio

## **ANIV**

Permessi per corsi di formazione

## **Segni giuridici**

Mobbing e straining

## **Fondazione Studi CDL**

Collaboratori parlamentari

## **Attualità**

Formazione preassuntiva in edilizia  
Fondi interprofessionali

## **CCNL**

Cooperative alimentari  
Metalmeccanici

**Rischio di sommerso per  
il lavoro accessorio**



Pianeta lavoro *e* tributi

## **Controlli & Garanzie**

*Le soluzioni a rigore di legge di  
uno dei massimi esperti nella  
materia dei controlli sul lavoro*

a cura di Mauro Parisi

# Rischio di sommerso per il lavoro accessorio

## CASO

Nel corso di un'annuale fiera paesana, molti espositori, anche su suggerimento della locale Pro loco, decidono di fare ricorso all'attività di giovani del luogo. In tale senso, sempre su indicazione della Pro loco -che ha a tale fine preso contatti e avuto indicazioni dalle sedi competenti dell'Inps e dell'Inail- gli espositori provvedono a acquistare dei carnet di voucher per potere pagare le prestazioni dei giovani, che impiegano come standisti e personale di accoglienza dei molti ospiti e turisti che fanno visita nei quattro giorni della fiera a bancarelle e stand.

La stessa Pro loco stringe direttamente un accordo verbale con un'Associazione d'arma, affinché i propri associati in pensione possano svolgere attività di ordine pubblico e di indirizzo dei turisti e della viabilità cittadina. Viene deciso che anche gli associati, impiegati quali lavoratori accessori, verranno compensati con i voucher acquistati dalla stessa Pro loco.

Nel corso del terzo giorno di fiera, prendono l'avvio dei controlli congiunti da parte dei funzionari ispettivi dell'Inps e dell'Inail. Gli ispettori, passano tra le bancarelle e sentono i giovani e i "nonni vigili" sulle loro effettive mansioni e sui tempi del loro impiego: l'intenzione è quella di verificare la ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'ammissione allo straordinario rapporto di lavoro occasionale accessorio.

Dagli accertamenti incrociati con i dati in possesso degli Istituti, risulta che, in quasi tutti i casi, i committenti, compresa la Pro loco, pure avendo acquistato i voucher prima dell'inizio della fiera, hanno omesso di procedere alla denuncia preventiva di inizio attività lavorativa con comunicazione all'Inail. Solo in alcune situazioni viene riscontrato che i committenti hanno inviato la comunicazione quando i controlli a tappeto erano già iniziati, peraltro denunciando che l'inizio della prestazione sarebbe avvenuta il giorno stesso della comunicazione.

A controlli conclusi, i funzionari degli Istituti di previdenza, ritenendo di essere in presenza di fattispecie corrispondenti all'impiego di lavoro sommerso in quasi tutti i casi verificati e, con riguardo al rapporto tra la Pro loco e la l'Associazione d'arma, a una vera e propria somministrazione di lavoro illecito, informano la Direzione del lavoro competente affinché, qualificati dipendenti i rapporti di lavoro instaurati, assuma i provvedimenti di legge.

Gli espositori e la stessa Pro loco reclamano non avere commesso alcuna infrazione, non essendo affatto loro intenzione eludere la legge.

Cosa devono attendersi adesso?

## PARERE

*La posizione degli espositori e della Pro loco che hanno deciso di fare ricorso al lavoro accessorio in uno dei settori ammessi espressamente a seguito dell'intervento della legge anti-crisi n. 33/2009 (l'articolo 7-ter ha introdotto, infatti, anche la previsione "di manifestazioni ... fieristiche", tra quelle in cui è ammesso), appare senza dubbio a forte rischio di sanzioni e provvedimenti da parte degli organismi pubblici.*

*Se, infatti, la scelta del settore e (probabilmente, il caso non chiarisce del tutto il punto) dei prestatori (giovani, pensionati) sembra risultare adeguata, molti dubbi concernono le modalità dell'utilizzo degli stessi lavoratori.*

*Il contratto di lavoro accessorio è destinato ad attività lavorative e a impieghi di natura occasio-*

invia il tuo caso in redazione all'indirizzo e-mail  
[redazione@teleconsul.it](mailto:redazione@teleconsul.it) per ricevere il parere dell'esperto

**l'esperto  
risponde**

nale, per i quali il legislatore ha previsto adempimenti e incombenze in forma semplificata. Innanzitutto, data la speciale natura autonoma dell'accessorio, da parte dei committenti non risulta dovuta la comunicazione preventiva di assunzione in via telematica, ora prevista per definite categorie di lavoratori dal comma 1180 dell'art. 1, legge n. 296/2006 ("in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione").

L'inizio della prestazione di lavoro accessorio, neppure risulta soggetta alla nuova disciplina dell'articolo 23, DPR n. 1124/1965, che prevede una denuncia preventiva all'Inail con riguardo all'attività lavorativa, nel caso dell'impiego di soci o collaboratori.

Per cui, a stretto rigore di legge, parrebbe che per il lavoro accessorio non sia al momento definito alcun adempimento preliminare al suo ricorso. Ciò verrebbe a confermare un ulteriore motivo di semplificazione (e favore) quanto a tali prestazioni occasionali accessorie. D'altro canto porrebbe non indifferenti problemi di "quadro probatorio" degli impieghi regolari rispetto a quelli operati in elusione alla legge.

Fin dal decreto ministeriale del 2007 sul lavoro accessorio in agricoltura, si è chiarita per prassi la necessità che sia comunque operata una comunicazione preventiva all'impiego dei prestatori di lavoro.

Come bene chiariscono le note dell'Inail del 7 settembre 2009, prot. n. 8270 e del 22 settembre 2009, prot. n. 8625, tale denuncia deve precedere l'inizio dell'attività di lavoro, deve contenere i dati del committente, quelli del lavoratore, la data di inizio e fine dell'impiego, nonché il luogo in cui tale impiego avverrà. Alle medesime comunicazioni essi devono anche procedere in caso di eventuali variazioni sopravvenute in costanza del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) e sono da inviare all'Inail "sempre preventivamente rispetto all'inizio della variazione" (nota Inail 4 dicembre 2008 prot. n. 9105).

Se quindi, da un punto di vista civilistico, l'accordo delle parti per l'esercizio di attività che rientrano nella disciplina delle prestazioni accessorie (artt. 70 ss., D.Lgs n. 276/2003) è sufficiente a determinare la nascita del rapporto, sul piano pubblicistico, quanto alla sua evidenza pubblica, le cose appaiono un po' più complesse. In difetto di un adempimento di legge specifico (ma appare plausibile che anche per l'accessorio trovi ancora applicazione l'obbligo di trasmettere all'Inail il codice fiscale, contestualmente all'instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro: art. 14, comma 2, D.Lgs n. 38/2000), aumenta notevolmente il rischio che il prestatore di lavoro trovato presso il committente venga ritenuto impiegato in forme non risultanti "da scritture o da altra documentazione obbligatoria" (art. 36-bis, comma 7, legge n. 248/2006). Cioè, "in nero".

In tale ultimo senso, pertanto, appare di notevole importanza che i committenti procedano a comunicazioni preventive all'Inail, attraverso uno dei canali ammessi, per via telematica, via fax o per via telefonica. A fronte di tali adempimenti, comunque sia, il committente avrà la certezza di preservarsi da (maxi) sanzioni, a partire da € 3150.

Venendo al caso proposto, perciò, quegli espositori che si siano avvalsi di tali lavoratori, nella convinzione di utilizzare correttamente prestatori di lavoro accessorio, ma nell'impossibilità di dimostrare la circostanza, seppure involontariamente, si troveranno "tecnicamente" nella posizione di datori di lavoro sommerso.

Ciò, in special modo, dato il carattere "naturalisticamente" subordinato di attività che solo la legge - a determinate condizioni (a cominciare dall'occasionalità) - può qualificare altrimenti. Quindi, con molta probabilità, verranno sanzionati. Non solo. Quantunque da valutare le posizioni caso per caso, non è improbabile che verranno "costretti" ad assumere i prestatori come propri dipendenti, dovendo provvedere ai versamenti contributivi e premi di legge.

Elementi a favore di una valutazione "scusante" della condotta perpetrata - sebbene non risolutivi, ma da valutare con attenzione, anche alla luce di altre evidenze (es. liste di giovani predefinite dalla stessa Pro loco tra cui sono stati attinti i prestatori) -, sono semmai quelli che riguardano il provato acquisto dei voucher in epoca di poco antecedente alla fiera.

Con riguardo alla posizione di quei committenti che hanno inviato la denuncia di inizio attività all'Inail, comunicando l'avvio della prestazione nella stessa giornata dell'informativa, non pare ci saranno problemi di "lavoro sommerso" (l'evidenza pubblica è stata offerta e il termine preventivo entro cui operare la comunicazione non risulta definito per legge), se non a seguito di prova testimoniale o documentale che il lavoro sia iniziato in precedenza.

PARERE

*Quanto alla dimostrazione della somministrazione di manodopera da parte dell'Associazione d'arma alla Pro loco, la circostanza dell'illecito sembra apparire scarsamente consistente e, tutto sommato, poco plausibile, soprattutto ove esista una consuetudine istituzionale dell'Associazione a prestare questo genere di servizi e azioni di collaborazione a eventi con grande concorso di pubblico (al riguardo si veda anche la circolare dell'Inps 9 luglio 2009 n. 88). Diversamente, per quanto si diceva, in difetto di comunicazioni preventive all'Inail, la Pro loco potrebbe trovarsi nella stessa condizione degli espositori, vedendosi tecnicamente "accollati" quali propri dipendenti i "nonni vigili".*

## Pianeta Lavoro e Tributi

### 24 numeri + Abbonamento On-Line

#### solo € 189,00\*



Sì, desidero abbonarmi alla rivista  
"Pianeta lavoro e tributi" pagando solo € 189,00 anziché € 230,00.

#### COUPON DI ABBONAMENTO\*

##### INTESTAZIONE ED INDIRIZZO FATTURA

\*\*per l'evasione dell'ordine è obbligatorio fornire i dati contrassegnati

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

RAGIONE SOCIALE\*\* \_\_\_\_\_

VIA\*\* \_\_\_\_\_ N.\*\* \_\_\_\_\_

CAP\*\* \_\_\_\_\_ CITTÀ\*\* \_\_\_\_\_ PROV.\*\* \_\_\_\_\_

C.F./P. IVA\*\* \_\_\_\_\_

TELEFONO\*\* \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

##### INTESTAZIONE ED INDIRIZZO CONSEGNA

solo se diverso dalla fattura

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

C.F./P. IVA \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO

- C/C postale n. 54410519 intestato a TeleConsul Editore SpA - Roma **[ANTICIPARE VIA FAX UNITAMENTE AL COUPON DI ABBONAMENTO]**
- Bonifico Bancario intestato a TeleConsul Editore SpA - IBAN IT 92K0569603211000005020X77 **[ANTICIPARE VIA FAX UNITAMENTE AL COUPON DI ABBONAMENTO]**
- Vogliate addebitare l'importo della seguente richiesta sulla mia Carta di Credito:

VISA \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

MASTERCARD \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

CV2 \_\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_\_

3 cifre poste sul retro

**Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa, che i dati personali ed anagrafici da Lei forniti saranno conservati negli archivi della TeleConsul Editore SpA e trattati anche in forma automatizzata e telematica, per gli adempimenti contrattuali e l'invio di informazioni commerciali e promozionali derivanti dalla propria attività. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Commerciale della TeleConsul Editore SpA - Via Vinicio Cortese, 147/F - 00128 Roma - a cui potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come disposto dagli Artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.

*Letta l'informativa acconsento al trattamento dei miei dati personali*

DATA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA \_\_\_\_\_

## INVIA IL COUPON AL FAX 081.3415110

\* L'abbonamento si riferisce a 12 mesi con la decorrenza a partire dal primo numero raggiungibile, per 24 numeri annui.

L'offerta è valida per i nuovi abbonati.

Le ricordiamo che il costo dell'abbonamento è deducibile fiscalmente ai sensi degli Artt. 54/56 del TUIR

#### RISERVATO ALL'UFFICIO

NR \_\_\_\_\_ DT \_\_\_\_\_ AG \_\_\_\_\_ DD \_\_\_\_\_

Mauro Parisi

# ISPEZIONI DEL LAVORO

controlli e garanzie

NUOVE PROCEDURE E CASI RISOLTI



€ 42,00

**TeleConsul Editore**

*idee ed esperienza al servizio dei Professionisti*

EDIZIONI GIURIDICHE  
**SIMONE**<sup>®</sup>

Il notevole cambiamento del modo di concepire la programmazione e l'esecuzione dei controlli in materia di lavoro avvenuto in questi anni è all'origine di una serie di novità di procedura e di sostanza che hanno modificato profondamente i ruoli e le opportunità d'azione offerte agli operatori del lavoro.

Novità legate a una ricercata semplificazione delle attività, ad adempimenti amministrativi sconosciuti in passato, a modelli unificati di verbalizzazione, a più ampie garanzie difensive costituiscono solo alcune delle molte sfide a cui sono ormai quotidianamente chiamati aziende, associazioni, lavoratori, professionisti e organismi pubblici. Il volume ripercorre e sintetizza la complessità dei molteplici rapporti tra i numerosi organi pubblici preposti all'ispezione, le loro attribuzioni e gli strumenti di tutela offerti ai quanti si trovano a essere oggetto di verifica pubblica.

Un'ampia rassegna di casi risolti accompagna e illustra la disciplina al fine di facilitare la comprensione degli istituti e di rendere il testo, per tutti gli interessati, immediatamente proficuo ai fini pratici.